

Testo in vigore dal: 28-11-2012

al: 18-12-2012

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

AGGIORNAMENTI
ALL'ARTICOLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione,

adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003
e

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e
degli

articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta
a

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge
28

giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito
nazionale,

l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati
di

svolgere, con modalita' tali da assicurare azione
coordinata,

attivit  di controllo, di prevenzione e di contrasto
della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità

delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di

seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale

anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In

particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le

organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal

Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli

interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,

in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari

pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,

collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di

cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e

successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da

parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici

nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma

16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva

applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche

amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul

rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa

previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre

disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31

dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la

Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,

informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e

ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui

ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza

dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del

presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le

regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni

interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei

provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di

indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la

prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi

e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di

assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera

a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati

occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla

presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed

analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti

nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per

evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi

in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono

al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al

rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in

collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi

settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della

corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario

supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di

assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle

linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla

Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma

tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,

il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti

locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e'

individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata

determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile

individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,

adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone

la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività

di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti

estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso

termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,

ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei

dipendenti costituiscono elementi di valutazione della

responsabilita' dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma

16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione,

anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate

nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1,

lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera

a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate

ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del

responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare

sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni

di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i

dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori

rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede

anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua

idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita'

dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,

dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo

svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio

che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di

formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi

dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le

amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici

chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base

dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che

siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della

pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti

circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il

piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai

commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del

piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato

ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad

un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione

previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7

del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,

nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,

da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di

prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi

del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'

svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico

dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico

lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,

quest'ultimo riferisce sull'attività'.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività'

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto

previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni

relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile

accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web

istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i

relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi

erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla

base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura

altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web

istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal

comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge

18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche

amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15

del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta

ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di

qualsunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e

progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto

legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle

commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi

e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi

arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'

sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti

dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,

forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto

dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa

autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo

dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria,

senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e'

indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o

il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono

nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui

all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente

articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni

e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una

societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o

collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad

oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci

pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia

l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del

codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito

dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie

nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel

rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione e secondo le

modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre

che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche

amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente

tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica

amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica

amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.

Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare

un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta,

con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita'

della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per

l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante

agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente

e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha

indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano

agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in

vigore della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai

procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I

soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti

web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi

15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali

sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono

trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio

periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la

tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio

sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna

amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio

sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze

ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28

dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
ricevere

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti
amministrativi

che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del
diritto

di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della
legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia
di

procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere
accessibili

in ogni momento agli interessati, tramite strumenti
di

identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1,
del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e
successive

modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e
ai

procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese
quelle

relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e
allo

specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di
competenza,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della

presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai
fini

dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
le

relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni
generali

per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni

in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),

del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso

tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura

proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a

presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i

tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo

delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali

informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato

digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,

anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni

trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente

consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia

di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con

propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative

modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,

l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato

digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche

amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce

violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,

n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli

enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o

dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle

disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di

pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono

obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle

risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle

funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai

titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di

esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,

regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione

obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la

situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il

secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto

l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante

pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai

titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a

quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con

riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta

collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le

amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione

dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le

informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico

elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti

si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line

in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu'

ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza

ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento

della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento

per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della

disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il

mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi

del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva

amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della

funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei

dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma

1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello

di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche

amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente

legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta

irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza

della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il

procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma

semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico

riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni

amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca

autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le

societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in

occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,

comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e

successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della
funzione

pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di
valutazione,

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite
a

persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuare

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure

pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella
relazione

annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3,
del

decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi
alla

Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del
presente

articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma
39

si intendono parte integrante dei dati comunicati al
Dipartimento

della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo

6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche

potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti

emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la

semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai
sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e

successive modificazioni, sono individuati, secondo
criteri

differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e
ruoli

professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti
delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi,
che

pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite
al

dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito
il

seguinte:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi»;

d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del

dipendente pubblico indebitato percettore costituisce ipotesi di

responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei

conti»;

e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli

incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano

all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati

ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,

anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via

telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della

funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso

lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le

parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:

«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:

«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30

giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al

comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di

ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la

durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti:

«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle

amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le

informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati

accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente

articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del

presente comma in formato digitale standard aperto»;

1) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso
i

soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter,
secondo

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto
dal

comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già
sottoscritti

alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
e'

sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
definisce

un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche

amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi,
la

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei
doveri

costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e
servizio

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene
una

specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati
in

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti
i

dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a

qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione

con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,

fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti

delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che

lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di

comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di

prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita'

disciplinare. La violazione dei doveri e' altresì rilevante ai fini

della responsabilità civile, amministrativa e contabile

ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi

o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di

cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli

organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui

devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In

caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di

cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma

si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione

per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e

modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo

vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture

di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato

di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono

approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -
1.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di

commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,

agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la

concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e

regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina

dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al

presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni

disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei

procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri

direttivi:

a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le

logiche specifiche dei differenti settori delle
pubbliche

amministrazioni;

b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti
a

evitare ritardi;

c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle
sanzioni,

sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione,

nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo
e'

delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza

pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
modificare

la disciplina vigente in materia di attribuzione di
incarichi

dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa
di

vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive

modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a
controllo

pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di
produzione

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o
di

gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni
o

esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni
di

amministrazione e gestione, nonché a modificare la
disciplina

vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e
lo

svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità
di

interessi privati che possano porsi in conflitto con
l'esercizio

imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non

inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a

controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce

l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non

conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle

amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore

ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi

di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in

rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico

ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche

territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico.
E'

escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi
di

responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi
di

indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali
a

coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano
svolto

incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche
pubbliche

elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un
anno,

immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche'
gli

incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei
alle

pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in
via

esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
e

amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende

ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di
enti

di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi
di

cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di
attivita',

retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti
a

regolazione, a controllo o finanziati da parte
dell'amministrazione

che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di
attivita'

professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti
a

regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi
di

cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli

organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala

illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di

calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi

dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni

di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del

segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre

che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora

la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al

Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di

competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli

22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni».

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attivita'

imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura e'

istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti

nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura

della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per

l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'.
La

prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante

insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito
negativo,

dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di

infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti

per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e
di

bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere

aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto

del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e

delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si

pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque

adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla

prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario
e

dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data
della

modifica. Le società di capitali quotate in mercati
regolamentati

comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal
testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La

mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su

proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
la

semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle
infrastrutture

e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare
entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,

sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al

comma 52, nonché per l'attività di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la

normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in

giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura

penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi

da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio

di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono

applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei

relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla

piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,

con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del

piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello

relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione

interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme

regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai

dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera

a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4

dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice

di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del

presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì

definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti

legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,

nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il

comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno

all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione

accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova

contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore

patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal

dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti

o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui

all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'

concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della

garanzia del credito erariale».

63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo

unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di

membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della

Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di

presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte

delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui

all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e

successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi

esecutivi delle comunita' montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino

e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di

interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano

temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che

abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di

reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che

non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro

che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni

di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,

capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la

legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere

a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con

le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di

riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del

diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di

deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle

cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in

materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e

circostrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente

della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e

comunale, presidente e componente del consiglio circostrizionale,

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle

unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle

aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del

testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

presidente e componente degli organi delle comunità montane,

determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza

con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i),

l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate

da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme

sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale

sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta

regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di

incandidabilità' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire

cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a

sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile

con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto

dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di

condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o

all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato

di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti

pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali

o semiapicali, compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di

gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e

militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti

con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve

permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di

diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli

uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al

comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di

fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle

funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,

contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso

allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni

esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle

esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori

dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo

per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi

complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto

collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con

riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di

cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai

membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di

autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque

denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se

conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,

il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che,

successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di

collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si

intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato

relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora

l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di

fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi

all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e'

trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi

entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di

decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso

i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere

comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare

disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono

inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono

inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre»
e'

sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che,

abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno
a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra

utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite

dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -
Il

pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi

poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o
altra

utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno

a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla

seguinte: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere

utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando

della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'

e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o

altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche

all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di

pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»

sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una

promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli

articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite

le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale

prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre

anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite
le

seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque,

fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319
e

319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale
o

con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare
o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale,

come prezzo della propria mediazione illecita verso il
pubblico

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero
per

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario
ai

doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del
suo

ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette

denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un

pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in

relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione
o

della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per
altri,

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti
al

loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento
alla

societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi
se

il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o
alla

vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
indicate

nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se
si

tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra
il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto

derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o

servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite

le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono

inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta

la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi

previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure

interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della

loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per

esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche

oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che

comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro

esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini

previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»

sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione

per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione

per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter

(corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti:

«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere

utilita'),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:

«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole:
«misure

coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice
di

procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
cui

all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando
il

divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il
mandato

elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma
1,

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,

e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione,
di

cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro
trenta

giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo
che

l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita'
svolte

dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo

le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel

settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni

della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con

propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni

all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle

responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni

amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico

all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della

performance;

b) definisce la struttura e le modalita' di redazione

del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del Piano e

della Relazione sulla Performance delle amministrazioni

centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti

territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di riferimento

del Sistema di misurazione e valutazione della performance

di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e

produttivita';

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di

cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita' istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione

con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine

predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di

integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato

dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. (Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.

3. (Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
legge:

«Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato
prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993,
convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60

e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi

due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi

regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono

attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da

disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario

responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed

integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per

provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica

gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le

amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati

affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissis di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il

31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, lett.a-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:

(Omissis).

a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico

dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto

legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti

sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la

Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che

rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.».

Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale.):

«Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le

attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4

della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2.

2-bis.

2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì

assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di

pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».

Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.):

«Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella

motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo

62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».

Si riporta il testo dell'articolo 241, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 241. Arbitrato.

(art. 81, direttiva 2004/18/CE; art. 72, direttiva 2004/17/CE; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 2359 del Codice

civile:

«Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di
un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione».

Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei

servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identita'
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi

in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):

«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città' ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città' ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Si riporta l'articolo 6, comma 11, del citato decreto

legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 6. Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 81.2, direttiva 2004/18/CE; art. 72.2, direttiva 2004/17/CE; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)

(Omissis).

11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente

aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.):

«Art. 1. Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire.

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei

per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida

definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(Omissis).».

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente legge:

«Art. 1. Principi generali dell'attivita' amministrativa.

1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento

comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

«Art. 2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo

mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifestata irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

(Omissis).

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.

(Omissis).».

Il capo II della citata legge n. 241 del 1990, reca:

«Capo II - Responsabile del procedimento».

Si riporta il testo dell'articolo 11, della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del

provvedimento.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del

codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5.».

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Si riporta il testo dell'articolo 135, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:

«Art. 135. Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione.

(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio

1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.».

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.) , come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. Azione di responsabilita'.

1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma

restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in

giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.

In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'

concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve

termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.):

«Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed

annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.».

Si riporta il testo degli articoli 444 e 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale:

«Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e

quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte

civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.»

«Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

(Omissis).

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,

416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(Omissis)

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite

all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(Omissis).».

Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):

«Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

(Omissis).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e

per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed

eventuali successivi aggiornamenti.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario):

«Art. 1-bis. Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare»

sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati».».

Si riporta il testo degli articoli 32-quater, 32-quinquies e 314 del Codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.»

«Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna

consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1 comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.»

«Art. 314. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di

fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita.».

Si riporta il testo degli articoli 317-bis, 319 e 319-ter del Codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 317-bis. Pene accessorie.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.»

«Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro

od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.»

«Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni.».

Si riporta il testo dell'articolo 320, 1 comma, del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.».

Si riporta il testo degli articoli 322, 322-bis, 322-ter, 323, e 323-bis del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a

fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'articolo 319.»

«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e

di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 319-quater 2 comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.»

«Art. 322-ter. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per

il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.»

«Art. 323. Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,
il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un carattere di rilevante gravita'.»

«Art. 323-bis. Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323
sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.».

Si riporta il testo dell'articolo 2635 del Codice

civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.».

Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz.

Uff. 19 giugno 2001, n. 140, come modificati dalla presente

legge:

«Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione

pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.»

«Art. 25-ter.Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la

sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei

conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo

2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei

casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 308 del Codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.

2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche

al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione,
osservati i limiti previsti dal comma 1.

2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».

Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

1. (Omissis).

1-bis. Il decreto e' altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.».

Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura

penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al

risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.».

Si riporta il testo degli articoli 58, comma 1, e 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.):

«Art. 58. Cause ostative alla candidatura.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere

di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza

definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.

(Omissis).»

«Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto.

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al
comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58,
comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

«Art. 100. Revoca.

1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.».

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio

per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.

(Omissis).».